

DISCIPLINARE SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare si occupa di definire ai sensi dell'art.20 della L.R. n.42/2013 le modalità organizzative della scuola regionale di polizia locale, le docenze, l'articolazione dei corsi e delle altre attività, nonché i rapporti con gli enti locali territoriali e gli altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente disciplinare sono adottate le seguenti definizioni:

- a) per scuola si intende la scuola regionale di polizia locale, ovvero l'organismo interno alla Regione Abruzzo che si occupa di promuovere, coordinare e assicurare le attività di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale;
- b) per operatori si intendono gli operatori di polizia locale della Regione Abruzzo appartenenti al ruolo di agenti, addetti al coordinamento e controllo, comandanti e responsabili di servizio di cui all'art. 4 della L.R. 42/2013;
- c) per dirigente regionale si intende il Dirigente pro-tempore del servizio competente in materia di polizia locale;
- d) per struttura di supporto si intende un gruppo di lavoro permanente costituito dal personale dipendente dell'amministrazione regionale, individuato con apposito atto dirigenziale;
- e) per comitato didattico – scientifico si intende un gruppo di lavoro individuato con apposito atto dirigenziale, mediante avviso pubblicato sul sito della Regione;
- f) per attività formative si intendono: corsi di prima formazione, corsi di aggiornamento periodici, corsi o altri eventi formativi di specializzazione, anche elevata, in relazione all'impiego in specifici settori operativi, seminari di approfondimento (incontri informativi e divulgativi), giornate di studio (incontri con dibattiti);
- g) per piano si intende il piano biennale delle attività formative per gli operatori di polizia locale che rappresenta il documento programmatico delle attività formative approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, art. 21 della L.R. 42/2013.

ART. 3 – FINALITÀ

Il presente disciplinare regola le attività di formazione rivolte agli operatori di polizia locale, al fine di garantire l'adequatezza e l'uniformità dei processi formativi nell'ambito regionale.

La formazione di base e il continuo aggiornamento degli operatori di polizia locale garantiscono l'accrescimento delle competenze professionali, l'omogeneità di comportamento nell'operare e applicare le disposizioni normative.

ART. 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA E COMPITI DEL DIRIGENTE REGIONALE

La scuola regionale di polizia locale, istituita presso la Direzione Regionale competente in materia di enti locali, è coordinata dal Dirigente del servizio regionale competente in materia di polizia locale e si avvale di:

- a) un comitato didattico – scientifico;
- b) una struttura amministrativo-contabile di supporto.

Al Dirigente regionale compete:

- a) sovrintendere a tutte le attività della scuola;
- b) avviare, sospendere o annullare le attività formative, con apposito atto;
- c) nominare i componenti del comitato didattico-scientifico;
- d) conferire l'incarico ai docenti ed individuare, compatibilmente con i locali e/o le risorse finanziarie disponibili, le sedi delle attività formative;
- e) informare la Giunta regionale delle attività erogate attraverso apposito resoconto annuale;
- f) stipulare convenzioni, protocolli d'intesa con altre istituzioni pubbliche o loro organismi;
- g) convocare il comitato didattico-scientifico.

La scuola potrà stipulare specifiche convenzioni con gli enti territoriali interessati, a titolo gratuito o con eventuale compartecipazione della spesa, cui delegare l'organizzazione delle attività formative.

La scuola, per lo svolgimento dei corsi, può avvalersi dell'apporto di Atenei universitari e di strutture formative specializzate di enti pubblici e privati, come previsto dal comma 5, art. 21 della L.R. 42/2013.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Dirigente regionale può delegare personale interno dell'amministrazione regionale.

ART. 5 – IL COMITATO DIDATTICO – SCIENTIFICO

Il comitato didattico-scientifico è nominato con atto del Dirigente regionale e ha una durata di 4 anni.

È composto da 3 membri, oltre al Dirigente regionale, di comprovata competenza nell'ambito della polizia locale con particolare riferimento alla programmazione/gestione e sviluppo delle attività formative.

Non sono previsti compensi o indennità' per i componenti del comitato.

Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Dirigente regionale.

La partecipazione degli operatori della polizia locale della Regione Abruzzo alle riunioni e alle attività del Comitato Didattico Scientifico è considerata attività di servizio e il rimborso spese di viaggio è a carico dell'ente di appartenenza.

ART. 6 – FUNZIONI DEL COMITATO DIDATTICO – SCIENTIFICO

Al comitato didattico-scientifico compete:

- a. redigere ed aggiornare i programmi formativi del sistema permanente di formazione;
- b. effettuare la rilevazione annuale dei fabbisogni formativi attraverso specifico questionario da inviare, in modalità telematica entro il 30 settembre di ogni anno, ai Corpi/Servizi di Polizia Locale dei comuni abruzzesi;
- c. elaborare, in conformità con le disponibilità finanziarie, la proposta del piano biennale delle attività formative per gli operatori di polizia locale. il coordinamento didattico e metodologico delle attività formative, anche attraverso la proposta dell'individuazione dei docenti dei corsi, del materiale didattico e delle pubblicazioni;
- d. la relazione di reporting degli obiettivi realizzati, secondo gli indicatori di risultato definiti con l'approvazione del piano biennale delle attività formative, da sottoporre all'Assessore regionale di riferimento.
- e. valutare, sia in itinere che ex-post, le attività formative attraverso apposito questionario di gradimento/soddisfazione da somministrare ai partecipanti;

ART. 7 – FUNZIONI E COMPITI DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO

La struttura amministrativo-contabile regionale per il funzionamento didattico ed istituzionale della scuola, cura in particolare:

- coordinamento logistico ed amministrativo delle attività (allestimento della sede, raccolta delle iscrizioni, acquisizione e riproduzione materiale didattico, registrazione delle presenze, ecc.) formazione, documentazione, ricerca ed approfondimento;
- la gestione degli adempimenti contabili e finanziari connessi alla rendicontazione delle entrate ed uscite;
- l'istruttoria dell'iter procedurale riferito alle forniture di materiale, alla erogazione dei compensi dovuti per le attività di docenza o consulenza svolte.

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE E PROCEDURA AVVIO DELLE ATTIVITÀ'

8.1 Il sistema permanente di formazione degli operatori è rivolto esclusivamente agli operatori di Polizia Locale e si compone di corsi di formazione di gruppo con lezioni di tipo frontale (in presenza) e/o a distanza (e-learning), e si articola in:

- a) corso di prima formazione per i neoassunti nei ruoli della Polizia Locale;

- b) corso di formazione al ruolo;
- c) corso di formazione avanzata;
- d) corsi di aggiornamento periodici;
- e) corsi o altri eventi formativi di specializzazione, anche elevata;
- f) seminari di approfondimento, giornate di studio.

Per il personale assunto a tempo determinato, l'attività formativa di base deve essere svolta presso l'ente di appartenenza, specifica e preliminare all'ammissione in servizio, con esclusione del personale che abbia già prestato la propria attività in un corpo/servizio di Polizia Locale per almeno 60 giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla polizia locale e che la graduatoria sia stata approvata da non più di tre anni, come previsto dal comma 2, art. 22 della L.R. 42/2013.

8.2 Sulla base del piano biennale e delle disponibilità finanziarie, la scuola procede alla redazione di una scheda progetto dell'attività contenente: la modalità del corso di formazione (in presenza e/o e-learning), la durata, l'elenco dei partecipanti, i costi dei docenti, il materiale didattico occorrente e tutto quanto necessario per la realizzazione dell'attività stessa. Per i corsi di formazione che prevedono l'esame finale, la predisposizione del format di valutazione finale e la verifica del superamento dello stesso è effettuata dal/dai docente/i del corso. Posso avere accesso alla valutazione finale tutti gli operatori di polizia locale che hanno frequentato almeno il 75% delle ore complessive del corso. L'attestato finale è rilasciato a cura del Servizio competente in materia di polizia locale.

Per i corsi di formazione che non prevedono l'esame finale, l'attestato finale di partecipazione è rilasciato, a cura del Servizio competente in materia di polizia locale, a tutti gli operatori di polizia locale che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore complessive del corso (teoria e pratica).

ART. 9- PRIMA FORMAZIONE

La scuola organizza il corso di prima formazione riservato agli operatori di polizia locale neoassunti.

Per tale finalità ogni ente comunica tempestivamente l'assunzione a tempo indeterminato di ogni operatore di polizia locale.

La durata di un corso di formazione per i neoassunti è pari ad almeno 60 ore, suddivise tra teoria e pratica, con esame finale.

Tra i principali obiettivi del Percorso di formazione si evidenziano:

- acquisizione delle principali novità normative e regolamentari entrate in vigore in Regione Abruzzo riguardo ai servizi e alle competenze della polizia locale;
- lo sviluppo della consapevolezza di ruolo richiesta all'agente di polizia locale;
- la corretta messa in pratica delle conoscenze normative e procedurali;

- l'acquisizione delle competenze tecniche/operative e trasversali;
- la crescita personale in relazione alla conoscenza del territorio e al servizio rivolto al cittadino;
- lo sviluppo della capacità di utilizzare i contenuti acquisiti con la formazione nell'attività lavorativa quotidiana;
- Il conseguimento della patente di servizio e maneggio delle armi;

Nei percorsi di formazione di base i contenuti in ogni caso verranno aggiornati sulla base dell'evoluzione delle normative e dello sviluppo del contesto di riferimento regionale.

ART 10 – FORMAZIONE AL RUOLO

La formazione al ruolo è riservata agli operatori di polizia locale che hanno un avanzamento secondo le previsioni di cui all'art. 4 della L.R. 42/2013.

Le aree disciplinari per la formazione al ruolo sono le stesse previste per il corso di formazione per i neo assunti, con diversa modulazione delle ore stabilita dal comitato didattico-scientifico, nelle aree di competenza della polizia locale.

La durata di un corso di formazione al ruolo è pari ad almeno 30 ore, suddivise tra teoria e pratica con esame finale.

ART. 11 – FORMAZIONE AVANZATA

La formazione avanzata è riservata agli ufficiali, ai comandanti e responsabili del servizio di polizia locale con o senza qualifica dirigenziale.

Mira a perseguire lo sviluppo di competenze trasversali, quali le competenze gestionali, comunicative e negoziali oggi sempre più necessarie nella gestione del delicato ruolo della polizia locale all'interno degli Enti locali, in particolar modo riferite alla gestione di emergenze e ai nuovi fenomeni sociali.

Per quanto attiene la formazione avanzata, i contenuti minimi standard saranno attinenti alle seguenti aree disciplinari:

- competenze di ruolo: leadership, assertività;
- competenze gestionali di risorse umane, risorse economiche, risorse strumentali;
- capacità comunicative e relazionali: ascolto, comunicazione, gestione dei media;
- competenze tecnico-specialistiche su normative e materie innovative.

La durata di un corso di formazione avanzata è pari ad almeno 20 ore, suddivise tra teoria e pratica con esame finale.

La scuola regionale di polizia locale promuove collaborazioni, attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa con l'Università al fine di integrare l'offerta formativa in specifiche aree di intervento.

ART. 12 – ALBO REGIONALE DEI DOCENTI

Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi è istituito l'albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.

All'albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o conseguita con il vecchio ordinamento e dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all'esperienza professionale acquisita, disponibili all'insegnamento, unitamente ad esperti e docenti universitari o specializzati, magistrati, funzionari pubblici e professionisti. L'albo regionale dei docenti va aggiornato con periodicità biennale.

La partecipazione degli operatori della polizia locale della Regione Abruzzo alle docenze è considerata attività di servizio e il rimborso spese di viaggio è a carico dell'ente di appartenenza.

Il comitato didattico – scientifico, per l'attuazione delle docenze relative al piano biennale di formazione, attinge all'albo regionale dei docenti.

Il Dirigente Regionale ha facoltà, previo parere del comitato didattico – scientifico, di affidare incarichi a soggetti esperti non iscritti all'albo regionale dei docenti per singole giornate studio o seminari brevi, qualora lo richieda la specificità della materia trattata.

L'albo regionale è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo nella sezione polizia locale.

ART. 13 – ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, RICERCA ED ORIENTAMENTO

La scuola regionale di polizia locale favorisce altresì l'attività di ricerca al fine di acquisire elementi di conoscenza e di approfondimento in ordine ad argomenti di particolare interesse per gli operatori ai vari livelli di responsabilità, affrontare le problematiche di concreta attivazione degli istituti normativi connessi, mettere a punto e divulgare schede di orientamento che consentano di definire una sostanziale uniformità di comportamento a livello regionale.

È data facoltà alla scuola di attivare gruppi di lavoro monotematici, i cui componenti sono scelti, tramite avviso pubblicato sul sito della Regione Abruzzo, tra i membri appartenenti ai corpi o servizi di polizia locale, per approfondimenti di materie e proposte di argomenti da trattare.

Tali gruppi di lavoro possono contribuire all'attività di formazione, interagendo con le attività formative della scuola, coordinati dal comitato didattico-scientifico con eventuale pubblicazione di monografie.

ART. 14 - CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICI, CORSI O ALTRI EVENTI FORMATIVI DI SPECIALIZZAZIONE, ANCHE ELEVATA, SEMINARI DI APPROFONDIMENTO, GIORNATE DI STUDIO

La Scuola organizza corsi di aggiornamento periodici, corsi o altri eventi formativi di specializzazione, anche elevata, in relazione all'impiego in specifici settori operativi, seminari di approfondimento (incontri

informativi e divulgativi), giornate di studio (incontri con dibattiti), anche differenziando l'accesso agli stessi in relazione alle categorie contrattuali di appartenenza.

I corsi devono sviluppare e consolidare le competenze professionali degli operatori nelle materie di competenza della polizia locale. La durata dei corsi è pari ad almeno 20 ore suddivise tra teoria e pratica con esame finale.

I corsi possono vertere, a titolo esemplificativo:

- su argomenti che richiedono un approfondimento della conoscenza teorica e dell'operatività connessa per effetto della introduzione di nuove disposizioni nel quadro legislativo di riferimento, al fine di orientare in modo omogeneo l'interpretazione delle medesime e di conformare le modalità di intervento conseguente degli operatori impegnati;
- su questioni sollecitate dall'esigenza di una rimodulazione dell'organizzazione e di una ridefinizione della figura professionale rispetto ad una crescente domanda sociale di sicurezza manifestata dalle comunità locali per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- su aspetti monotematici specifici dell'attività di polizia riferiti ad aree gestionali specifiche per le quali necessita un livello specialistico di conoscenza ed approfondimento pertinente, connesso ad altri ambiti di attività dell'ente.

Nei corsi, di cui al presente disciplinare, per i quali il comitato didattico-scientifico prevede una verifica finale, la frequenza di almeno il 75% delle lezioni del corso ed il conseguimento dell'idoneità a seguito della prova d'esame conclusiva, costituisce titolo idoneo per la progressione di carriera di cui al comma 4, art. 21 della legge 42/2013.

La formazione continua intende affrontare principalmente temi strategici e per questo individua i seguenti obiettivi:

- seguire le evoluzioni normative d'interesse e fornire un aggiornamento delle relative conoscenze/competenze;
- esaminare le innovazioni richieste nelle modalità operative a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme;
- strutturare opportunità di confronto sulle politiche regionali strategiche e sulle ricadute nelle attività operative.

Su questi punti si innesta anche la progettazione di giornate formative su tematiche specifiche.

Nell'ambito dei progetti strategici di formazione continua i contenuti sono nettamente specialistici e declinano temi di particolare interesse per la polizia locale.

ART. 15 – PROGRAMMI DIDATTICI

Il comitato didattico – scientifico predispone ed aggiorna i programmi minimi standard nelle materie di competenza della polizia locale per ognuna delle diverse tipologie di formazione, con l'obiettivo di formalizzare l'uniformità e garantire la qualità degli interventi, mediante un'equilibrata segmentazione delle materie delle aree tematiche di riferimento, connessa ad un numero di ore minimo di lezione per ogni argomento in modo tale da assicurare la completezza dei temi trattati, rispetto ad ogni tipo di corso.

ART. 16 – RISORSE FINANZIARIE

Le attività della scuola sono finanziate attraverso:

- a) i fondi appositamente individuati nel bilancio regionale;
- b) le risorse complessivamente destinate dagli enti locali alla formazione degli operatori di polizia locale anche in base alle disposizioni contrattuali in vigore, che vengono riconosciute alla Regione Abruzzo sotto forma di contributi volontari;
- c) fonti di finanziamento comunitarie, statali, regionali, interregionali e degli enti locali, anche in forma associata.